



COMUNE DI BRANDIZZO
PROVINCIA DI TORINO

**REGOLAMENTO COMUNALE DISCIPLINANTE
LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PERSONE FISICHE
E L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI IN EMERGENZA ABITATIVA**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 28/7/2014

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 26/1/2015 (artt. 9 e 12)

CAPO I

Concessione contributi

Art. 1 - Finalità

1. La presente sezione del Regolamento disciplina gli atti dell'Amministrazione Comunale in merito alla concessione di contributi, sussidi e aiuti a persone fisiche, finanziati con fondi propri del bilancio comunale.
2. Dovendo garantire la priorità d'intervento nei confronti dei soggetti più bisognosi la Giunta Comunale può stabilire un limite massimo annuale di erogazione dei contributi pro capite/nucleo familiare tenendo conto delle disponibilità di bilancio dell'Ente.
3. Gli interventi del Comune di Brandizzo, sempre di carattere straordinario, essendo stata delegata la materia assistenziale al Consorzio Intercomunale Servizi Sociali di Chivasso (CISS), perseguono le seguenti finalità:
 - a) ridurre o eliminare le condizioni di bisogno e di disagio sociale che impediscono alle persone ed ai nuclei familiari il soddisfacimento di esigenze fondamentali
 - b) tendere a realizzare con equità il soddisfacimento dei bisogni fondamentali da parte dei cittadini, con risorse comunali, nel momento in cui gli stessi richiedono servizi di rilevanza sociale, anche non direttamente gestiti, organizzati o disciplinati dal Comune di Brandizzo.

Art. 2 - Destinatari

1. I destinatari degli interventi di cui al presente Regolamento sono tutti i cittadini iscritti all'Anagrafe della popolazione residente che non dispongono di risorse sufficienti a garantire il soddisfacimento dei bisogni fondamentali o che si trovano in temporanea situazione di emergenza socioeconomica e per i quali si sia verificata l'impossibilità di un intervento diretto, finanziario e non, da parte del CISS di Chivasso.
2. I contributi di cui al presente Regolamento si intendono assegnati alla famiglia, quindi le eventuali istanze presentate dal singolo componente, al di là del destinatario effettivo dell'intervento, sono sempre comunque ricondotte nella valutazione della situazione economica familiare.
3. Gli interventi di assistenza economica non possono essere concessi ai medesimi destinatari per più di 3 volte nell'arco di 12 mesi. Raggiunto detto limite dovrà trascorrere un periodo minimo di 6 mesi prima di poter procedere con una nuova concessione di contributo.

Art. 3 - Definizione dello stato di bisogno

1. Lo stato di bisogno è determinato dalla sussistenza di almeno uno dei seguenti elementi:
 - a) insufficienza del reddito familiare per rispondere al soddisfacimento dei bisogni primari di tutti i suoi membri
 - b) incapacità totale o parziale del soggetto che vive solo a provvedere autonomamente a sé stesso
 - c) grave difficoltà per una famiglia ad assicurare l'assistenza necessaria ad uno, o più, dei propri membri
 - d) esistenza di circostanze anche al di fuori dei casi anzidetti, a causa delle quali singoli o gruppi siano esposti a rischi di emarginazione e povertà.

Art. 4 - Procedure per l'ammissione

1. Le domande di contributo economico debitamente sottoscritte dal richiedente devono essere presentate all'Assistente sociale del CISS di Chivasso, operante sul territorio di Brandizzo, corredate dalle certificazioni sulla situazione reddituale, familiare e personale in osservanza alla vigente legislazione e di tutti i documenti ritenuti utili all'istruttoria.

Art. 5 - Valutazione della richiesta

1. Le richieste pervenute vengono esaminate e valutate dall'Assistente sociale, che individua in apposita relazione gli interventi e le soluzioni più rispondenti al bisogno evidenziato dal soggetto richiedente e li sottopone alla Giunta Comunale, dopo essersi comunque assicurata, come previsto dal precedente art. 2, dell'impossibilità di un intervento diretto, finanziario e non, da parte del CISS di Chivasso.

2. La relazione, che in caso di più contemporanee richieste potrà evidenziare eventuali criteri di priorità, dovrà essere corredata dell'istanza e della documentazione di cui al precedente art. 4.

Art. 6 - Determinazione del reddito minimo

1. Annualmente la Giunta Comunale, dopo l'approvazione del bilancio previsionale e sulla base delle disponibilità finanziarie dallo stesso risultanti, determina quale sia il reddito minimo, rapportato al numero dei componenti della famiglia, al di sotto del quale la singola persona o il nucleo familiare si considerano non in grado di soddisfare le necessità primarie e fondamentali della vita.
2. Il Comune per il tramite dell'ufficio dell'Assistente Sociale, nel verificare la capacità a soddisfare i bisogni essenziali del singolo e del gruppo familiare di appartenenza, prenderà in considerazione oltre all'ISE e ISEE anche tutti gli altri ausili economico-sociali ai quali il soggetto richiedente e il nucleo familiare di appartenenza hanno accesso quali giuste spettanze dovute al loro status, che comunque concorrono a raggiungere la soglia minima per soddisfare i bisogni essenziali: indennità di accompagnamento, rendite INAIL, pensioni di guerra, buoni sociali e altri strumenti giustamente istituiti per concorrere al soddisfacimento dei bisogni di soggetti svantaggiati a causa di problematiche socio-economiche e sanitarie.
3. Il comune di Brandizzo potrà verificare la veridicità di quanto dichiarato nella domanda di contributo nei modi e termini di legge e altresì per il tramite di Enti esterni titolari di banche dati.

Art. 7 - Tipologia degli interventi

1. Per intervento straordinario si intende l'aiuto in situazioni di bisogno socio-assistenziale tali da compromettere gravemente l'equilibrio socioeconomico del singolo o del nucleo familiare. Esso potrà concretizzarsi sia con l'erogazione di denaro che con la fornitura diretta e indiretta di beni di consumo e servizi (alimenti, farmaci, mensa scolastica, asilo nido, ecc.).

Art. 8 - Deroga al reddito minimo

1. L'Assistente sociale, in presenza di situazioni gravi e motivate, ha la facoltà di proporre, con idonea relazione alla Giunta Comunale, interventi prescindendo dall'applicazione del reddito minimo ed in deroga ai vincoli temporali individuati dal presente regolamento.

Art. 9 - Impegno in attività di volontariato civico

1. Dovendo garantire la dignità della persona e dell'impegno sociale al fine di non svilire il singolo e il nucleo di appartenenza è previsto che i soggetti richiedenti i sostegni di cui ai precedenti articoli, che siano nelle condizioni di poter svolgere lavori di pubblica utilità, assumano l'impegno a svolgere tali attività aderendo ai progetti di volontariato civico. Per tali casi la Giunta Comunale determinerà annualmente l'importo del contributo, che sarà erogato in misura proporzionale al reale impegno prestato.
2. Qualora il beneficiario sia assegnatario di alloggio in emergenza abitativa in alloggi comunali, secondo quanto previsto nel successivo Capo II, allo stesso potrà essere richiesto l'impegno di versare, presso la Tesoreria comunale, il giorno stesso del ritiro del contributo, quanto pattuito con apposito contratto per l'occupazione temporanea dell'alloggio ovvero si potrà erogare il contributo già ridotto della medesima quota.
3. Il non rispetto degli impegni assunti con l'adesione al progetto può comportare la sospensione dell'intervento economico.

CAPO II

ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI IN EMERGENZA ABITATIVA

Art. 10 - Definizione delle condizioni di emergenza abitativa

1. L'emergenza abitativa è una condizione di grave disagio che deriva da una situazione contingibile ed urgente tale da mettere a rischio il nucleo familiare a seguito di:
 - provvedimento di sfratto esecutivo per finita locazione

- provvedimento di sfratto esecutivo per morosità (per i casi di grave e comprovata situazione di debolezza sociale ed economica certificata dall'Assistente sociale)
- ordinanza di sgombero per la tutela della salute pubblica o grave pericolo per la incolumità personale
- pubbliche calamità
- altre gravi cause sociali accertate ed attestate dall'Assistente sociale (casi in carico per i quali la risorsa alloggiativa assieme ad altri interventi mirati è prioritaria per il reinserimento e recupero sociale).

Art. 11 - Interventi per l'emergenza abitativa

1. Gli interventi per l'emergenza abitativa sono:
 - a) assegnazione definitiva o provvisoria di alloggi ERP
 - b) sistemazione provvisoria in alloggi di proprietà comunale o assunti in locazione dal Comune

Art. 12 - Modalità d'uso delle abitazioni e durata dell'assegnazione provvisoria

1. Con riferimento al precedente art. 11:
 - per quanto riguarda gli alloggi di cui alla lettera a) l'assegnazione avviene ai sensi della Legge Regionale n. 3/2010, che in caso di sistemazioni provvisorie prevede non possano eccedere la durata di anni due, non prorogabili o rinnovabili
 - per quanto riguarda gli alloggi di proprietà del Comune o locati dal Comune, di cui alla lettera b), l'Amministrazione comunale stipula un apposito contratto con il conduttore per un periodo massimo di un anno, prorogabile per massimo un ulteriore anno nell'eventualità che i requisiti dell'emergenza continuino a sussistere, con la condizione, per gli alloggi assunti in locazione dal Comune, di non superare la durata del contratto fra il Comune stesso ed il locatore degli alloggi.

Art. 13 - Requisiti per l'accesso all'assegnazione provvisoria

1. Per poter accedere ad un'assegnazione provvisoria di alloggio occorre:
 - a) essere residenti nel Comune di Brandizzo da almeno 2 anni
 - b) avere i requisiti per beneficiare dell'assistenza economica così come previsto dal Capo I del presente regolamento.

Art. 14 - Criteri di priorità

1. Tutti i provvedimenti di assegnazione temporanea si basano su di un progetto individualizzato redatto dall'assistente sociale. La sistemazione provvisoria sarà predisposta con apposito provvedimento in base alle risorse alloggiative a disposizione.
2. Qualora vi siano più casi segnalati, l'ufficio casa provvederà a stilare un'apposita graduatoria attribuendo i seguenti punteggi:

nucleo monogenitoriale con minori a carico	punti	9
famiglia con 3 o più minori a carico	punti	8
famiglia con 1 o 2 minori a carico	punti	6
famiglia con presenza di una persona con invalidità certificata pari o superiore al 60%	punti	4
famiglie con presenza di anziani superiori a 75 anni	punti	3
sfratto esecutivo (atto di precetto notificato dall'Ufficiale giudiziario) per finita locazione	punti	8
sfratto esecutivo (atto di precetto notificato dall'Ufficiale Giudiziario) per morosità	punti	8
ordinanza di sgombero per tutela della salute pubblica o grave pericolo di incolumità	punti	10
perdita dell'alloggio a seguito di pubbliche calamità	punti	10
nuclei familiari che presentano sistemazione abitativa presso alloggi o ricoveri procurati a titolo precario dal servizio sociale	punti	8
redditi Isee del nucleo familiare non superiore all'importo annuo di una pensione minima INPS (i redditi indicati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione dovranno essere gli ultimi disponibili)	punti	5
reddito zero	punti	6

3. A parità di punteggio ha priorità la situazione con reddito familiare più basso e/o che, tenuto conto dei suddetti punteggi, abbia uno sfratto esecutivo, definitivo non più prorogabile, che venga prima in ordine cronologico.

Art. 15 - Formazione della graduatoria

1. La graduatoria, con l'attribuzione dei punteggi di cui al precedente art. 14, redatta dall'ufficio casa, viene approvata con determina del Responsabile del Settore.
2. La validità della graduatoria è biennale ed alla scadenza i soggetti interessati dovranno rinnovare la domanda per essere inseriti nella nuova graduatoria.
3. La graduatoria precedente rimane in vigore fino all'approvazione della nuova graduatoria.
4. in caso di necessità, su richiesta dell'Assistente sociale, che segnali nuove situazioni di emergenza abitativa, la graduatoria può essere aggiornata, al bisogno, prima del trascorrere del biennio.